

COMUNE DI MODENA

STATUTO

Modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 27.03.2006.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 Comune di Modena

1 Il Comune di Modena è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Articolo 2 Territorio ed emblemi comunali

1 Il territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Albareto, Baggiovara, Ca' Fusara, Cittanova, Cognento, Collegara, Ganaceto, Lesignana, Marzaglia, Navicello, Portile, S.Donnino, Tre Olmi e Villanova.

2 Il Comune di Modena ha sede in Modena. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in località diversa dal capoluogo.

3 Lo stemma del Comune è costituito da uno scudo crociato d'azzurro in campo d'oro, sormontato da una corona ducale, intersecato da due trivelle e dalla scritta "Avia Pervia".

4 Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, decorato con medaglia d'oro al valor militare per la lotta di liberazione, in cui è riprodotta una croce azzurra in campo giallo.

Articolo 3 Finalità

1 Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace, promuovendo la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose e valorizza le diverse e molteplici culture che convivono nella città.

2 Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.

3 Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

4 Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali, da gestire anche con i privati e con le associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.

5 Il Comune promuove a salvaguardia dell'ambiente, ed anche in nome delle generazioni future, l'organico ed equilibrato assetto del territorio; tutela e valorizza le risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale.

6 Il Comune promuove e sviluppa le iniziative economiche pubbliche, sostiene e valorizza quelle cooperative e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione.

7 Il Comune riconosce e tutela i valori dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa. Il Comune promuove altresì le attività sportive, ricreative e del tempo libero.

8 Il Comune, secondo i principi dell'art. 51 della Costituzione e con le modalità previste dall'art.2, comma 5, della legge 10.4.1991, n.125, adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

A tal fine persegue la presenza paritaria di uomini e donne, comunque non inferiore a un terzo per ciascun sesso, nella Giunta e, di norma, negli organi collegiali del Comune, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti. Istituisce il Comitato pari opportunità dell'Ente.

Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

9 Il Comune, nel rispetto dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, concorre a promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella

società attraverso interventi sociali e sanitari previsti in accordi di programma e coordinati, attraverso modalità definite con atti regolamentari, con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale. Il regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di segreteria per gli utenti.

10 Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 4 Principio della partecipazione

1 Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

2 Il Comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo Statuto.

3 Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Articolo 5 Forme di cooperazione e collaborazione

1 Il Comune rispetta nella propria azione il principio di un armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, quale criterio di collaborazione nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati.

2 A questo fine, esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione Emilia-Romagna, secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con l'Amministrazione statale, centrale e periferica, con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici.

3 Il Comune, nel rispetto delle leggi della Repubblica e in conformità ai principi della Carta europea delle Autonomie locali, promuove rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri Paesi, anche al fine di contribuire alla realizzazione dell'Unione europea e della cooperazione internazionale ed al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'amicizia e l'integrazione tra i popoli.

Articolo 6 Decentramento

1 Il Comune informa la propria azione e adegua la propria organizzazione ai principi e alle esigenze del decentramento territoriale.

2 A questo fine, il territorio del Comune è suddiviso in Circoscrizioni quali organismi di partecipazione e quali unità territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative loro affidate.

Articolo 7 Principi di organizzazione dell'attività comunale

1 Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza, imparzialità, della più diffusa informazione, efficienza, dell'efficacia ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.

Articolo 8 Relazioni sindacali

1 Il Comune identifica nel sistema delle relazioni sindacali un momento qualificante nella definizione delle politiche di utilizzo delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle questioni concernenti il rapporto tra pubblico e privato, le politiche per lo sviluppo economico per la città, le politiche tariffarie, le politiche sociali, attraverso l'adozione di specifici protocolli d'intesa.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 9 Forme associative

1 Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività, anche su base di circoscrizione o di frazione, delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.

2 Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative e la possibilità di affidare alle medesime compiti di pubblico interesse.

3 Il Comune disciplina con apposito regolamento gli interventi dell'Amministrazione comunale volti a promuovere e a sostenere le forme associative di cui al comma 1, e l'affidamento di compiti di pubblico interesse di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce altresì criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione, anche mediante istituzione di appositi albi comunali.

Articolo 10 Consulte

1 Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune promuove la costituzione tra le forme associative di consulte per aree di attività o di interesse.

2 Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'articolazione per settori di attività e di interesse delle consulte, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

3 Le consulte partecipano alla formazione delle scelte politico amministrative del Comune. Il regolamento dovrà prevedere i casi in cui tale consultazione è obbligatoria e le modalità di svolgimento della medesima. Possono presentare istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'art.11 nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'art.12.

Articolo 11 Istanze, petizioni e proposte

1 Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale. Il diritto di petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.

2 La istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. Le modalità di esame e i tempi di risposta sono previsti dal regolamento e comunque non possono superare i 90 giorni. Quando l'istanza o petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

3 La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto dall'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese.

4 La proposta è sottoscritta da almeno 300 residenti. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale o alla Giunta.

5 Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.

6 Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori 30 giorni nel caso in cui la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta, decida un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro 30 giorni.

7 L'Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti, e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.

8 Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 267/2000.

9 Il regolamento di cui all'art. 49 dello Statuto disciplina, in modo analogo a quanto disposto dai precedenti commi, la presentazione di istanze, petizioni e proposte ai Consigli di circoscrizione, per le materie di rispettiva competenza.

Articolo 12 Consultazione popolare

1 Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

2 La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale, da 1/3 dei componenti il Consiglio comunale, da almeno 2 Consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3 Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro 30 giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a 30 giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4 Quando la consultazione riguarda la popolazione residente, l'esame da parte del

Consiglio comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione ha partecipato una quota non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto.

5 Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che

comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, l'ufficio competente, nei casi e nelle forme previsti dal regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

Articolo 13 Referendum

1 Il Sindaco indice il referendum consultivo o il referendum abrogativo quando lo richiedono 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero residenti nel Comune da almeno 5 anni, legalmente soggiornanti, o quando lo richiedono almeno 2 Consigli di circoscrizione, a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

2 La richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato, eletto e composto, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.

3 Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco. È univoco quando appare evidente quale sarà la disciplina che risulterebbe per effetto della richiesta referendaria. Nel quadro di atti complessi il quesito non è univoco quando riguardi più profili che potrebbero formare oggetto, ciascuno, di autonoma valutazione favorevole o contraria.

4 Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di 2 referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

5 Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, le modalità per costituire eventuali comitati favorevoli o contrari, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e disciplina i ricorsi contro le decisioni del Comitato di cui al comma 2.

6 Non possono essere sottoposti a referendum:

a) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

- b) il Regolamento del consiglio comunale e dei consigli di circoscrizione;
- c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) i provvedimenti nelle materie relative a:
 - tributi locali e tariffe;
 - espropriazione per pubblica utilità;
 - designazioni e nomine;
 - pubblico impiego;
- e) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- f) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- g) le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;
- h) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.

7 Quando la richiesta di referendum consultivo concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Comitato di cui al comma 2.

8 Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:

- a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;
- b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
- c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

9 Il referendum abrogativo non è indetto se il Consiglio comunale delibera la modifica della disposizione normativa o del provvedimento di cui si è proposta l'abrogazione. L'atto deliberativo del Consiglio comunale è sottoposto al Comitato previsto dal comma 2 il quale, sentiti i comitati di cui al comma 5, valuta se la nuova disciplina sia sostanzialmente innovativa rispetto a quella precedente. In quest'ultimo caso dichiara che il referendum non deve più avere luogo. Qualora ritenga che la disciplina non sia sostanzialmente innovativa procede, sentiti i suddetti comitati, a riformulare il quesito ed indice referendum.

10 Quando al referendum consultivo ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto di cui al comma 1, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, sia se intende discostarsi.

Quando al referendum abrogativo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti si sia espressa per l'abrogazione, entro 3 mesi dalla prima seduta utile il Consiglio delibera sulle modifiche da apportare all'atto cui l'abrogazione si riferisce. Durante tale periodo la disposizione normativa o il provvedimento abrogato restano in vigore. Qualora la deliberazione non sia intervenuta entro detto periodo l'efficacia abrogatrice dovuta al referendum ha comunque corso.

Articolo 14 Difensore civico

1 E' istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune di Modena.

2 Il difensore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. Se dopo due votazioni, da tenersi in sedute distinte, tale maggioranza non viene raggiunta la votazione è ripetuta in due distinte successive sedute, da tenersi entro 30 giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene entrambe le volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora alla terza votazione nessuno ottenga la maggioranza assoluta, non si dà luogo alla quarta e il procedimento risulta concluso senza esito; qualora alla terza votazione un nominativo ottenga il voto favorevole dei 2/3, viene eletto come difensore civico e non si dà luogo alla quarta successiva votazione.

La nomina deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di elezione.

3 Il difensore civico dura in carica 3 anni, non coincidenti con la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per una sola volta per un eguale periodo. Può essere revocato dal Consiglio comunale con provvedimento motivato, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

4 La Giunta assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.

Articolo 15 Poteri e funzioni

1 Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini italiani e stranieri, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione comunale. Il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.

Il Difensore civico esercita inoltre le funzioni di cui all'art. 81, comma 3.

2 Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di persone singole o associate, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in regolamento. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui al T.U. 267/2000, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2.

3 Il Consiglio comunale, la Giunta, le Circoscrizioni, gli uffici della Amministrazione locale e i funzionari ad essi preposti collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritiene utili allo svolgimento dei propri compiti.

4 Il difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale ed è discussa in pubblica seduta.

5 Il difensore civico può, in ogni caso, inviare al Consiglio comunale e alla Giunta relazioni su questioni specifiche.

6 Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

7 Il Consiglio comunale può deliberare l'estensione delle funzioni del difensore civico del Comune di Modena, ad altri enti locali territoriali, Amministrazioni statali, soggetti pubblici della provincia di Modena mediante l'approvazione di apposita convenzione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI

Articolo 16 La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali

1 Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali, secondo le disposizioni di legge.

2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:

- a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
- b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

3 Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

Articolo 17 La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali

1 Il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali, secondo le disposizioni di legge e relativi regolamenti.

2 Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

Articolo 18 Istruttoria pubblica

1 Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

2 Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta, di 1/5 di Consiglieri o almeno 3 Capigruppo del consiglio, di 2 Consigli di circoscrizione. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno 1000 persone.

3 L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, Circoscrizioni, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.

4 Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.

5 Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Articolo 19 Disposizioni integrative

1 I regolamenti di cui agli articoli 17 e 18 dettano ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

CAPO II

L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

Articolo 20 Accesso agli atti e alle informazioni

1 Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi ha interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2 In particolare il regolamento di cui al comma 1, ferma restando la riserva di legge di cui all'art.10 del T.U. 267/2000:

- a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che nel caso degli atti preparatori l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
- b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
- c) detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;
- d) stabilisce la costituzione di apposito organo con compiti di vigilanza sull'attuazione della normativa dell'accesso. Tali funzioni possono essere attribuite dal Regolamento all'ufficio del difensore civico.

Articolo 21 Diritto di informazione

1 Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2 Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire l'informazione:

a) sugli atti e sulle informazioni in possesso dell'Amministrazione;

b) sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;

c) sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

d) a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

3 Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi e nei rapporti con gli organi delle Circoscrizioni.

Articolo 22 Pubblicità legale degli atti comunali

1 Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi:

a) le deliberazioni comunali;

b) gli elenchi, predisposti con cadenza periodica decisa dalla Giunta, degli atti esterni non meramente esecutivi adottati da organi individuali del Comune;

c) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune.

2 Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 23 Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1 Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

Articolo 24 Accesso agli atti e alle informazioni dei Consiglieri comunali

1 Il Comune garantisce il diritto dei Consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dalle unità organizzative dell'Ente e dai suoi organismi strumentali.

2 Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
- b) nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso quando l'atto preparatorio è formato;
- c) il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento stabilito per le spese di funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 25 Disciplina transitoria e finale in tema di procedimento, accesso e diritto di informazione

1 Il Comune emana e adegua i regolamenti di cui agli articoli del presente titolo nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

2 Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, nelle materie loro demandate, continuano ad applicarsi le norme comunali vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili. In ogni caso ai cittadini è garantito che possono ottenere copia dei documenti di tutti gli atti che vanno pubblicati per intero nell'albo pretorio e che per tali copie non è dovuta alcuna somma, oltre al mero costo. Inoltre è immediatamente applicabile l'articolo 22.

3 Per quanto non disposto in tema di accesso dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I

ORGANI

Articolo 26 Organi di governo

1 Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Ad essi spettano i poteri sull'attività comunale previsti dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 27 Consiglio

1 Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali previsti dalla legge, e ne controlla l'attuazione.

2 La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare con l'adozione di un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e poliennale, che contenga sia l'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e la assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini sia qualitativi che quantitativi. Il Consiglio adotta altresì atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei - o per ambiti intersettoriali per favorire lo sviluppo di sinergie - che impegnano la Giunta e che esplicitano in termini qualitativi e quantitativi i risultati da raggiungere, le risorse impegnate, i tempi previsti. La Giunta fornisce periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settore, che consentano di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati.

3 L'elezione e la composizione del Consiglio comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.

4 Il Consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali e alla dirigenza. Il Regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.

Articolo 28 Presidenza del consiglio

1 Il Consigliere comunale eletto alla carica di Presidente rappresenta istituzionalmente il Consiglio e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento. Redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari, cura la programmazione dei lavori ed il collegamento istituzionale del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta. Coordina l'attività delle Commissioni consiliari d'intesa con i rispettivi presidenti.

Assicura un'adeguata informazione preventiva ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Garantisce una corretta comunicazione quale espressione del pluralismo presente nelle attività consiliari.

2 Nella prima seduta il Consiglio comunale elegge fra i propri componenti, con votazione palese, il Presidente e il Vicepresidente del consiglio, con il voto favorevole dei 2/3 dei

Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede nella stessa seduta con una seconda votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

2bis E' istituito l'ufficio di Presidenza del Consiglio, qualificato a tutti gli effetti come commissione consiliare permanente, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai Presidenti delle commissioni consiliari, istituite ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 8. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le funzioni attribuite all'ufficio di Presidenza, nonché le modalità di funzionamento e gli strumenti a disposizione dell'ufficio stesso.

3 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni istituzionali ed organizzative di cui al comma 1; partecipa alla Conferenza dei capigruppo e all'Ufficio di Presidenza e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento di Presidente e Vicepresidente, le sole funzioni relative alla convocazione ed alla presidenza della seduta consiliare, nonché della Conferenza dei capigruppo, sono esercitate dal Consigliere anziano.

4 Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata con votazione palese e per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Nella stessa seduta, o in quella immediatamente successiva, il Consiglio provvede alla nuova nomina, a norma del comma 2 del presente articolo.

Articolo 29 I Consiglieri

1 I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2 Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal Regolamento consiliare;
- b) presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di sua competenza, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
- c) presentare interrogazioni e mozioni;

d) ottenere dagli uffici del Comune e delle Circoscrizioni, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 24 dello Statuto.

3 I Consiglieri, in numero non inferiore ad 1/5 dei Consiglieri in carica, possono richiedere al Presidente del consiglio la convocazione del Consiglio comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

4 I Consiglieri dispongono, presso la sede del Comune, dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

5 Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

6 Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale, Conferenza dei capigruppo, Commissioni consiliari e Comitato pari opportunità viene corrisposto il gettone di presenza secondo le modalità previste dal Regolamento del consiglio comunale.

A norma dell'art.82 del T.U. 267/2000, su richiesta del singolo Consigliere i gettoni possono essere trasformati in indennità di funzione, come disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 30 Decadenza del Consigliere comunale

1 Il Consigliere decade se non interviene a 4 sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione.

2 L'assenza va motivata per iscritto al Presidente del consiglio entro 7 giorni.

3 Il Presidente del consiglio, accertate le 4 assenze consecutive non giustificate, ne dà immediata comunicazione alla Commissione di controllo e garanzia ed al Consigliere interessato.

La Commissione fissa una seduta per l'audizione del Consigliere che può presentare una memoria scritta.

4 Il Presidente della commissione propone al Consiglio, che decide a maggioranza assoluta dei componenti, l'eventuale decadenza del Consigliere.

Articolo 31 Gruppi consiliari

1 I Gruppi consiliari costituiti secondo le modalità previste dal Regolamento, individuano l'articolazione politico-istituzionale del Consiglio comunale.

2 I gruppi dispongono presso il Comune di sedi, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Articolo 32 Conferenza dei capigruppo

1 Il regolamento disciplina la Conferenza dei capigruppo, che è presieduta dal Presidente del consiglio e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari. La Conferenza interviene per concordare:

- a) la programmazione dei lavori del Consiglio comunale;
- b) l'esame preventivo dell'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio;
- c) il coordinamento dei lavori delle Commissioni con quelli del Consiglio. Alle riunioni partecipa di diritto il Sindaco.

Nei casi di cui alla lettera c) partecipano altresì i Presidenti di commissione.

2 Ai Capigruppo sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le delibere di Giunta.

Articolo 33 Commissioni consiliari

1 Il Consiglio comunale istituisce, al proprio interno, Commissioni consiliari con funzioni preparatorie e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni Commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo del Consiglio. Il numero minimo dei componenti della Commissione è pari al numero dei gruppi costituiti nel Consiglio.

2 Il Regolamento del consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

3 Il Regolamento disciplina inoltre:

- a) le modalità di nomina del Presidente della commissione;
- b) l'esercizio da parte di ogni Commissione di poteri di iniziativa sugli argomenti da trattare in Consiglio comunale e per la convocazione del Consiglio stesso;
- c) i tempi e le modalità di discussione delle proposte di deliberazione.

4 Il Consiglio può affidare alle Commissioni compiti di esame e risposta alle petizioni di cui all'art.11, compiti di indagine e di studio su materie che comunque interessano il Comune,

aziende speciali, istituzioni, enti dipendenti del Comune, secondo quanto previsto dall'art.66 dello Statuto.

5 Il Regolamento può attribuire alle Commissioni funzioni redigenti, riservando comunque al Consiglio l'approvazione finale degli atti.

5 bis Il Regolamento può altresì prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole, votato unanimemente dalla Commissione competente, siano presentate al Consiglio comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.

6 Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di Assessori e di Presidenti di circoscrizione, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti.

Possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.

7 Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. La composizione, i compiti e il funzionamento di tali Commissioni sono definiti nel Regolamento del consiglio comunale.

8 La Commissione affari istituzionali verifica l'attuazione dello Statuto e dei 21 Regolamenti comunali, e provvede ad esaminare e redigere, almeno una volta nel corso del proprio mandato, le proposte da sottoporre al Consiglio comunale riguardanti il loro aggiornamento, con le modalità indicate ai commi precedenti.

Articolo 33 bis Commissione di controllo e garanzia

1 È istituita la Commissione consiliare permanente controllo e garanzia, allo scopo di favorire la corretta integrazione dei rapporti tra l'attività di indirizzo e controllo del Consiglio e l'attività propositiva e di amministrazione attiva che la Giunta esplica a norma dell'art. 48 del T.U. 267/2000.

2 La Commissione svolge un controllo di natura politica e garantisce al Consiglio e ai Consiglieri l'effettivo esercizio delle proprie specifiche competenze indicate dallo Statuto e dai Regolamenti, anche in ordine all'attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società cui partecipa, a qualsiasi titolo, il Comune stesso. Restano comunque escluse dall'attività della Commissione le forme di controllo già attribuite per legge ad organi diversi.

3 La presidenza della suddetta Commissione spetta alle opposizioni; la vicepresidenza spetta alla maggioranza.

Articolo 34 Funzionamento del Consiglio

1 Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Presidente. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è recapitato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione con strumenti telematici è consentita secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

2 Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Sindaco, 1/5 dei Consiglieri o una Commissione consiliare nei modi previsti dal Regolamento del consiglio, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso, con il relativo elenco, è consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

3 In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco è consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

4 Salvi i casi previsti dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, le 22 votazioni si effettuano a scrutinio palese. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedono maggioranze qualificate.

5 Sono adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati i seguenti regolamenti previsti dallo Statuto:

- a) Regolamento sugli istituti di partecipazione;
- b) Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti;
- c) Regolamento del consiglio comunale;
- d) Regolamento delle istituzioni;

6 Il Regolamento del consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.

Articolo 35 Prima adunanza ed indirizzi di governo

1 La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2 Ai sensi della normativa vigente, il Consiglio comunale nella prima seduta elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale.

3 Il Consiglio provvede in seduta pubblica e con votazione palese alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surrogazioni.

Procede altresì all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del consiglio a norma dell'art.28.

Il Consigliere anziano presiede la seduta, ai sensi di legge, fino all'elezione del Presidente del consiglio.

Successivamente, nella stessa seduta, il Sindaco presenta gli indirizzi di governo.

4 La discussione ed il voto sull'approvazione degli indirizzi avviene in una successiva seduta da tenersi entro 15 gg. dalla prima.

Per la definizione del documento di governo è consentita la presentazione di integrazioni e modifiche da parte di tutti i gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art.31.

Il Sindaco, in quest'ultima seduta, dà comunicazione della composizione della Giunta.

5 Dopo il primo anno di attività e poi con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio, con documento separato sottoposto a votazione, verifica le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti realizzati in attuazione degli indirizzi di governo.

6 Il Consiglio partecipa altresì all'adeguamento del documento di governo da effettuarsi preferibilmente in occasione della presentazione ed approvazione del bilancio di previsione.

CAPO III

SINDACO E GIUNTA

Articolo 36 Composizione della Giunta comunale

1 La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori, in numero non inferiore a 8 e non superiore a 12. Nel perseguire la rappresentanza paritaria di uomini e donne, la presenza non potrà essere inferiore a un terzo dei nominati per ciascun sesso. Gli Assessori sono nominati e cessano dalla carica a norma di legge. Il Sindaco nomina uno degli Assessori alla carica di Vicesindaco.

2 Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti senza diritto di voto.

Articolo 37 Giunta

1 La Giunta, sulla base delle competenze previste dalla legge, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non sono espressamente demandati, dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, alla competenza di altri organi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi; svolge attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso.

2 Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori competenze per ambiti omogenei di materie in conformità alle leggi vigenti.

3 Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.

4 Nell'esercizio di tali funzioni l'Assessore raccorda l'attività della Giunta con quella amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.

Articolo 38 Funzionamento della Giunta

1 La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

2 Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

3 La Giunta può adottare un regolamento per la disciplina della propria attività.

Articolo 39 Cessazione della carica di Sindaco

1 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono effetti dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Articolo 40 Mozione di sfiducia

1 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia a norma di legge.

Articolo 41 Sindaco

1 Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Emanando le ordinanze necessarie per la loro esecuzione e nomina i dipendenti comunali incaricati di svolgere la funzione di messo notificatore.

2 In caso di necessità e urgenza il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza della Giunta. I provvedimenti sono sottoposti a ratifica della Giunta, nella prima seduta successiva alla loro adozione.

3 Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti. A tale scopo, sentita la Giunta, impartisce direttive al Direttore generale e ai dirigenti in modo da assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli indirizzi del Consiglio comunale e secondo le indicazioni attuative della Giunta.

4 Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

5 Il Sindaco, sentita la Giunta, verifica, per il tramite della direzione generale di cui all'art. 78, la conformità dell'attività gestionale ai programmi dell'amministrazione.

6 Il Sindaco può delegare proprie competenze a singoli Assessori, per ambiti omogenei di materie. Può altresì delegare al Direttore generale e ai dirigenti l'adozione di atti attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di provvedere comunque direttamente.

7 Il Sindaco può delegare ai Presidenti dei consigli di circoscrizione l'esercizio delle funzioni di cui all'art.54 comma 7, e all'art.14 comma 1 del T.U. 267/2000.

Articolo 42 Vicesindaco

1 Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza, a norma di legge.

2 In caso di impedimento o assenza temporanea del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Articolo 43 Spese per le campagne elettorali

1 Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento viene affisso all'albo pretorio del Comune.

Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale le liste e i candidati devono presentare il rendiconto delle spese, che viene egualmente affisso per i successivi 30 giorni all'albo pretorio.

2 Le modalità di redazione dei documenti e l'organo competente per la vigilanza sono indicati nel Regolamento del consiglio comunale.

TITOLO V

DECENTRAMENTO

CAPO I

LE CIRCOSCRIZIONI

Articolo 44 Suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni

1 Il territorio del Comune di Modena è suddiviso in Circoscrizioni.

2 L'istituzione, la delimitazione territoriale, il numero, la denominazione delle Circoscrizioni e la modificazione delle medesime sono deliberati dal Consiglio comunale, previa consultazione delle Circoscrizioni interessate nelle forme che il Consiglio determinerà di volta in volta, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti.

3 Il Comune cura l'elaborazione dei dati informativi di base da esso raccolti in forme adeguate per l'utilizzazione secondo l'articolazione delle Circoscrizioni.

4 L'Amministrazione comunale opera affinché anche l'articolazione territoriale dei servizi pubblici o di interesse pubblico tenga conto di quella delle Circoscrizioni.

CAPO II

ORGANI DEL DECENTRAMENTO

Articolo 45 Consigli di circoscrizione

1 I Consigli di circoscrizione sono organi rappresentativi delle esigenze della comunità della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.

2 I Consigli di circoscrizione sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comunale con sistema proporzionale corretto secondo le modalità di seguito indicate.

Alla lista o alle liste che abbiano dichiarato di collegarsi tra di loro e che conseguano il maggior numero di voti validi e in misura non inferiore al 40% del totale dei voti stessi, viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio di circoscrizione. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col sistema proporzionale, metodo d'Hondt.

3 In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale i Consigli di circoscrizione decadono, salvo l'esercizio delle funzioni da parte dei Consigli già in carica fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di circoscrizione.

4 Il Regolamento disciplina le modalità elettorali, la composizione ed il funzionamento degli organi della Circoscrizione e la eventuale costituzione di Commissioni.

Articolo 46 Organi della Circoscrizione

1 Sono organi della Circoscrizione: il Consiglio di circoscrizione, il Presidente e il Consiglio di presidenza.

2 Il Presidente è eletto dal Consiglio di circoscrizione tra i propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3 Il Consiglio di presidenza, composto nelle forme stabilite dal Regolamento, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

4 Il Regolamento disciplina modalità di nomina e funzionamento di Commissioni con funzioni consultive e preparatorie della attività del Consiglio.

Articolo 47 Funzioni e servizi attribuiti alle Circoscrizioni

1 Il Regolamento stabilisce quali funzioni e servizi sono attribuiti ai Consigli di circoscrizione, prevedendo anche modalità di gestione congiunta. Nelle medesime materie la Giunta non può adottare provvedimenti.

2 Ai Consigli di circoscrizione sono assicurate le risorse per lo svolgimento delle attività di loro competenza.

3 I dirigenti di progetto e di settore trasmettono ai Consigli di circoscrizione i piani di azione e le relazioni previste dall'articolo 74 per le attività attribuite e di interesse della Circoscrizione con le modalità stabilite dal Regolamento.

4 I Consigli di circoscrizione promuovono e sostengono le iniziative sociali, educative, culturali e sportive, di prevalente interesse della Circoscrizione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale in accordo con gli assessorati competenti.

Articolo 48 Funzioni di iniziativa, di proposta, di vigilanza dei Consigli di circoscrizione

1 I Consigli di circoscrizione hanno funzioni di iniziativa, di proposta e di vigilanza sulle attività comunali di interesse della Circoscrizione.

2 I Consigli di circoscrizione possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni e proposte di deliberazioni, in ordine ai servizi comunali di interesse della Circoscrizione ed a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione della Circoscrizione; gli organi comunali debbono provvedere in ordine a tali atti con le modalità previste dal Regolamento.

3 I Consigli di circoscrizione avanzano proposte per la formazione degli atti di programmazione comunale ed esprimono parere sui conseguenti atti sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale; esprimono inoltre parere in ordine all'adozione dei piani urbanistici generali ed a quelli di attuazione od ai progetti di opere pubbliche che interessano il territorio della Circoscrizione; esprimono altresì parere sui Regolamenti che disciplinano i servizi di interesse della Circoscrizione e le attività dei Consigli stessi. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale debbono riportare il parere delle Circoscrizioni e motivare le eventuali decisioni difformi.

4 I Consigli di circoscrizione svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse della Circoscrizione che non sono affidati alla loro gestione, richiedendo informazioni al Sindaco, ai dirigenti competenti, agli organi di amministrazione di aziende ed istituzioni, compiendo rilevazioni o promuovendo consultazioni o indagini presso gli utenti dei servizi nella Circoscrizione.

Articolo 49 Partecipazione circoscrizionale

1 I Consigli di circoscrizione, sulla base dei principi del presente Statuto in materia di partecipazione, possono disciplinare la partecipazione, anche attraverso consulte, delle persone residenti o che hanno nella Circoscrizione una sede individuabile di attività e delle forme associative di interesse circoscrizionale alla formazione di deliberazioni di rilevante interesse per la propria comunità o all'esame di specifici problemi della popolazione o del funzionamento dei servizi circoscrizionali.

2 I Consigli di circoscrizione possono promuovere consultazioni popolari ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto. Il Regolamento sul decentramento disciplina le modalità di svolgimento delle consultazioni popolari e l'esame del loro esito da parte del Consiglio di circoscrizione.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

FORME DI GESTIONE

Articolo 50 Assunzione, soppressione e revoca dei servizi pubblici locali

1 Al fine di determinare un profondo rinnovamento tra la Pubblica amministrazione e la società civile i servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.

2 Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o società a responsabilità limitata, di consorzio con altri enti pubblici e di convenzione con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art. 5 commi 1, 2 e 4 e dall'art.20 del T.U. 267/2000.

3 La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione: a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale; b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti; c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali; d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

4 La delibera consiliare deve inoltre precisare, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
- b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
- c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
- d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni o società a responsabilità limitata;

e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;

f) le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio di più servizi e le specifiche motivazioni che richiedono la costituzione di un consorzio destinato alla gestione di un solo servizio o la partecipazione ad un consorzio cui partecipino enti pubblici diversi dai consorzi già istituiti.

5 Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità, quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme. La gestione in economia dei servizi sarà disciplinata da apposito regolamento.

6 Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

7 Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini e rappresenti un beneficio per la propria comunità.

Articolo 51 Trasparenza nei servizi pubblici

1 I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

2 Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con Regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.

3 Il Comune, le aziende e i consorzi, quando sottoscrivono accordi sindacali aziendali, valutano, assicurando adeguate forme di pubblicità, le conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

CAPO II

ISTITUZIONI

Articolo 52 Istituzione

1 Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.

2 La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire alla istituzione, sentito il parere dei Consigli di circoscrizione quando il servizio pubblico è di interesse delle Circoscrizioni.

Articolo 53 Organi dell'istituzione

1 Sono organi della istituzione, il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

2 Il consiglio di amministrazione è composto da non più di 5 persone, compreso il presidente, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale. Il Regolamento dell'istituzione stabilisce il numero ed i requisiti dei componenti il consiglio di amministrazione.

3 Il direttore è nominato dal Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione, per un periodo di tempo determinato e può essere confermato.

4 La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune, nonché mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art.107 del T.U.267/2000.

Articolo 54 Personale

1 Il rapporto di lavoro dei dipendenti della istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Il Regolamento dell'istituzione può prevedere modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.

2 L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.

Articolo 55 Rapporti con gli organi del Comune

1 Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi generali cui si devono attenere le istituzioni e approva, su proposta del consiglio di amministrazione delle istituzioni, le convenzioni con altri enti locali che comportano l'estensione della gestione dei servizi fuori del territorio comunale.

2 Il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo sono approvati dalla Giunta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

3 La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta comunale. I compiti della Commissione e i rapporti con gli organi dell'istituzione, con l'organo di revisione e con gli utenti sono stabiliti con regolamento.

Ar t i c o l o 56 Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione

1 Nei casi di gravi irregolarità o di reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati negli atti di indirizzo previsti dall'articolo 55, ovvero di pregiudizio agli interessi del Comune, il Sindaco procede, con atto motivato, alla revoca di singoli componenti del consiglio di amministrazione o allo scioglimento dell'intero consiglio. Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio comunale.

Ar t i c o l o 57 Gestione finanziaria e contabile

1 Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.

2 Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal Consiglio comunale, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

3 Le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio secondo la disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità comunale.

4 I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.

5 Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni, in conformità al regime differenziato che ne disciplina il funzionamento.

CAPO III

AZIENDA SPECIALE

Ar t i c o l o 58 Azienda speciale

1 Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.

2 L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3 La delibera del Consiglio comunale che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economico finanziaria indicate dagli articoli 2 e 4 del D.P.R. del 4.10.1986, n. 902, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda, approva lo Statuto e nomina il consiglio di amministrazione. La delibera è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4 Le modifiche allo Statuto dell'azienda sono approvate su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda.

5 La trasformazione in enti strumentali del Comune delle aziende speciali esistenti è deliberato dal Consiglio comunale unitamente alla approvazione dello Statuto, su proposta delle Commissioni amministratrici.

Articolo 59 Organi dell'azienda speciale

1 Sono organi dell'azienda il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore, l'organo di revisione.

Articolo 60 Consiglio di amministrazione

1 Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di persone determinato dallo statuto dell'azienda. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed hanno una specifica e qualificata competenza tecnica o amministrativa, che deve essere documentata nell'atto di nomina.

2 Il Consiglio comunale, prima della nomina del consiglio di amministrazione, delibera su proposta della Giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'azienda deve perseguire.

3 Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per un periodo di tempo pari a quello del Sindaco che li ha nominati; possono essere rinominati non più di una volta.

Articolo 61 Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione

1 Il Sindaco con atto motivato revoca il presidente e i singoli componenti del consiglio di amministrazione quando vengono meno i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica e negli altri casi previsti dallo statuto dell'azienda.

2 Nei casi in cui il consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o del Comune, il Sindaco procede, con atto motivato, allo scioglimento dell'intero Consiglio. Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio comunale.

Articolo 62 Direttore

1 Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Articolo 63 Controlli interni

1 La composizione e le attribuzioni dell'organo di revisione, nonché le forme e le modalità di verifica della gestione sono disciplinate dallo Statuto dell'azienda.

Articolo 64 Funzioni di indirizzo degli organi comunali

1 Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera gli indirizzi generali cui le aziende debbono informare il piano programma ed i bilanci annuali e pluriennali, che debbono comprendere, tra l'altro, indicazioni e criteri sulle tariffe e prezzi dei servizi ed indicazioni sulla eventuale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale attraverso convenzioni con altri enti locali.

Articolo 65 Atti fondamentali

1 La Giunta comunale, sentita la Commissione consiliare competente, approva le delibere del consiglio di amministrazione concernenti il piano programma di cui all'art.3 della legge 23.4.1981, n.153; il bilancio pluriennale; il bilancio preventivo annuale e le variazioni che comportano nuove spese, il conto consuntivo; l'assunzione di mutui; le convenzioni con altri enti locali che comportano parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, la partecipazione o

costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa.

2 Il piano programma di cui all'art. 3 della legge 23.4.1981, n.153 indica annualmente, oltre agli elementi specificati dall'articolo 38 del D.P.R. del 4.10.1986, n.902, il grado di coerenza tra gli indirizzi di cui al comma 2 dell'art.60 dello Statuto e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'azienda, l'entità e il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registratisi e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.

3 Il consiglio di amministrazione esprime un parere obbligatorio sulle proposte concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi o dei tributi destinati alla copertura dei costi dei servizi, relativamente alle conseguenze che queste variazioni hanno sull'equilibrio tra costi, comprensivi della remunerazione del capitale conferito dal Comune, e ricavi.

Il Consiglio comunale disattende il parere espresso dall'azienda, con adeguata motivazione, solo in caso di contestazione degli elementi conoscitivi adottati dall'azienda, di diversa valutazione in ordine alle politiche aziendali, di copertura di eventuali costi sociali o di provata disponibilità di forme di finanziamento aggiuntive.

Articolo 66 Vigilanza sulle aziende

1 La vigilanza sulle aziende speciali è esercitata dalla Giunta.

2 I compiti della Commissione, di cui all'art.65 ed i rapporti con gli organi dell'azienda, con l'organo di revisione e con gli utenti dei servizi, le udienze conoscitive con eventuale possibilità di contraddittorio tra amministratori comunali, dell'azienda e rappresentanti degli utenti o delle loro associazioni, sono disciplinati con apposito regolamento.

3 Il regolamento garantisce in ogni caso l'acquisizione di dati ed elementi atti a consentire la verifica della validità tecnica, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi.

CAPO IV

SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 67 Partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali

1. Il Comune può per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico di propria competenza, costituire apposite società per azioni secondo quanto previsto dalla legge. Il Comune, a norma dell'art.120 del T.U. 267/2000, può

anche costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nonché partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

2. La partecipazione del Comune a società per azioni è deliberata dal Consiglio comunale; la deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.

3. Per attuare il coordinamento delle funzioni e l'espletamento del mandato elettivo locale, gli amministratori di società costituite o partecipate dall'ente locale ed aventi per oggetto l'assunzione e gestione di partecipazioni in società che erogano servizi pubblici e servizi di pubblica utilità, ovvero l'espletamento di compiti amministrativi delegati – in virtù di norme di legge- dall'ente locale, sono scelti fra gli amministratori dell'ente locale o i dirigenti del medesimo.

4. Le fattispecie indicate al precedente comma, relative a forme di organizzazione dell'ente locale, sono previste anche ai sensi e per gli effetti dell'art.67 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 T.U.E.L. e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Articolo 68 Convenzioni

1 Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Provincie.

Articolo 69 Accordi di programma

1 Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art.34 del T.U.267/2000.

Articolo 70 Consorzi

1 Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. 267/2000.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE

Articolo 71 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1 Le attività che l'Amministrazione comunale svolge direttamente sono gestite, di norma, attraverso servizi riuniti per settori secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

2 I settori e i servizi sono affidati alla responsabilità di un dirigente che svolge le funzioni di cui al successivo art.74.

3 Il Regolamento di organizzazione può prevedere che i servizi e i settori di attività siano coordinati tra loro per aree funzionali, con riferimento alle proposte per gli indirizzi generali di governo approvate dal Consiglio. Lo stesso Regolamento disciplinerà le funzioni del coordinatore di area, che il Sindaco può attribuire ad un dirigente di ruolo, con incarico a tempo determinato, o ad un dirigente assunto ai sensi dell'art. 110 del T.U.267/2000.

Articolo 72 Direzione di progetto

1 Il Sindaco può con atto motivato attribuire le funzioni di direzione di progetto ad un dirigente di ruolo, con incarico a tempo determinato, o ad un dirigente assunto ai sensi dell'art. 110 del T.U. 267/2000.

.

Articolo 73 Regolamento di organizzazione

1 Il Regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta secondo le disposizioni dell'art.48 del T.U. 267/2000, individua:

- a) i settori, i servizi e la loro eventuale articolazione interna;
- b) le funzioni di competenza delle unità organizzative, le dotazioni organiche complessive di personale, articolate per profilo professionale;
- c) i compiti ed i poteri dei dirigenti.

2 Il Regolamento di organizzazione, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i

dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva.

Articolo 74 Funzione dirigenziale

1 Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano il Comune verso l'esterno. Ogni anno il Sindaco e la Giunta, sulla base dei documenti di programmazione di cui all'art.27, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione. A seguito dell'approvazione del bilancio, assegnano ai dirigenti gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza, nonché agli oneri per il personale e per le risorse strumentali.

2 I dirigenti, nell'ambito delle loro attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

3 Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, riferendone alla Giunta, solo quando assumono particolare rilievo politico amministrativo e per motivi di necessità e urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

4 La presidenza delle Commissioni di gara e di concorso spetta ai dirigenti. Gli atti di indizione delle gare e dei concorsi individuano l'unità organizzativa competente per la gestione del procedimento.

5 Il dirigente dell'unità organizzativa individuata dall'atto di indizione della gara o del concorso compie gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti per il corretto svolgimento della gara o del concorso.

6 Salvi gli effetti obbligatori che derivano per legge dagli atti di aggiudicazione delle gare e salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta ai dirigenti individuati ai sensi del comma 7 la stipulazione dei contratti conseguenti alle gare o ad eventuali trattative private.

7 In caso di temporaneo impedimento del dirigente, le funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono esercitate dal dirigente delegato dal capo settore o, in mancanza, dal dirigente incaricato dal Direttore generale.

Articolo 75 Attribuzione delle funzioni dirigenziali

1 Il Sindaco attribuisce, secondo le disposizioni degli artt. 109 e 110 del T.U. 267/2000, le funzioni dirigenziali a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, a dipendenti di ruolo o a contratto a tempo determinato in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche locali. A tal fine si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio di rotazione degli incarichi. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 109 e 110 del T.U. 267/2000.

Articolo 76 Responsabilità dirigenziale

1 I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.

2 I dirigenti nell'emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo i criteri di diligenza professionale previsti dalla legge.

3 I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

4 Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.

5 Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco, sentito il parere del Direttore generale, può revocare anche anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o rilevante inefficienza nello svolgimento delle

attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal dirigente, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'Amministrazione.

6 La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 77 Segretario generale

1 Il Segretario generale è nominato, ai sensi dell'art.99 del T.U. 267/2000, dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

2 Il Segretario:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

3 I rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale sono disciplinati dal Sindaco, nel rispetto dei loro distinti autonomi ruoli.

4 Il Sindaco, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta comunale, può revocare l'incarico di Segretario generale per violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art.100 del T.U. 267/2000.

Articolo 78 Direttore generale

1 È istituita la funzione di direzione generale, ai sensi dell'art.108 del T.U. 267/2000.

2 L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, a tempo determinato e rinnovabile; il Direttore generale è nominato al di fuori della dotazione organica, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Al Direttore generale compete provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi

stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del T.U. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto T.U. 267/2000. A tali fini, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario generale, rispondono al Direttore generale nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3 Le modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore generale sono precisate nel Regolamento di organizzazione.

4 Il Sindaco, sentita la Giunta, può revocare l'incarico di Direttore generale per giustificati motivi.

Articolo 79 Politiche del personale

1 Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in esse previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito, nonché di consentire la mobilità del personale fra l'ente e le proprie aziende e consorzi.

Articolo 80 Disciplina transitoria relativamente al titolo VIII

1 Sino all'entrata in vigore delle norme regolamentari per l'attuazione del titolo VIII dello Statuto, restano in vigore le norme vigenti che disciplinano i compiti, le funzioni e le attività degli organi, delle strutture e del personale comunale.

TITOLO IX

PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Articolo 81 Bilancio finanziario

1 L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali.

2 I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune e sono deliberati contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

3 Il bilancio è approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Difensore civico nomina un commissario che lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tale caso, e comunque qualora il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Difensore civico assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'Amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

3bis Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla Giunta: in ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

4 Il Regolamento di contabilità disciplina le ipotesi in cui le variazioni al bilancio sono apportate con un procedimento diverso da quello per la sua approvazione: sono comunque riservate alla Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Articolo 82 Gestione finanziaria

1 Fermo restando il rispetto delle norme di legge che regolano l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ai soli fini informativi e gestionali interni viene predisposto anche un bilancio annuale di previsione articolato in centri di entrata e di spesa. Esso prevede la ripartizione delle risorse fra i settori ed eventualmente progetti di valenza intersettoriale secondo criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità.

Articolo 83 Controllo economico della gestione

1 Il Regolamento di contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione, al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, qualità, equità ed economicità dell'Amministrazione.

Articolo 84 Collegio dei revisori

1 Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori secondo le disposizioni di cui all'art. 234 del T.U. 267/2000 ed in base ai criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità, in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il collegio svolge la

propria attività esclusivamente in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del mandato al limitato fine di esaminare i relativi rendiconti.

2 Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, ai sensi dell'art.239 del T.U. 267/2000 in conformità alla disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità.

3 I revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, in particolare per la discussione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 85 Revisione dello Statuto

1 Le modificazioni del presente Statuto e la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del T.U. 267/2000.

2 Le proposte di modifica di disposizioni che disciplinano contenuti dello Statuto definiti necessari dal T.U. 267/2000, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica.

3 Lo Statuto non può essere sottoposto a revisione se non è trascorso 1 anno dalla sua entrata in vigore.

4 La proposta di revisione dello Statuto, respinta dal Consiglio comunale, può essere riproposta nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, ma deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

Articolo 86 Significato di termini e denominazioni contenute nello Statuto

1 Ai termini e alle denominazioni utilizzate nel presente Statuto va attribuito il significato desumibile dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

Articolo 87 Materie demandate ai regolamenti

1 Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.

Articolo 88 Rappresentanti del Comune

1 I rappresentanti del Comune chiamati a ricoprire incarichi esterni restano in carica sino alla nomina dei successori.